



COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 19 DEL 28-09-2017

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.**

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di Settembre, alle ore 11:00, presso la Sede Municipale, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
ERCULIANI SERGIO	X		PUOTI RODOLFO		X
GRASSI ENRICA		X	OSTONI MASSIMO	X	
CONTI FIORENZO	X		DIANO ALBERTO		X
MASSAINI CINZIA	X				
LAMBERTI MAURO	X				
LEONI MARIO	X				
LEONARDI MARIO	X				
CAMMARANO ALESSANDRO	X				
MILAZZO MAURIZIO		X			
FRANCHI FRANCO	X				

Numero totale PRESENTI: 9 – ASSENTI: 4

E' assente l'assessore esterno sig.ra: Faccini Cristina

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Ciraulo dott.ssa Maria che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Erculiani rag. Sergio nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Consiglio Comunale

Relaziona il Sindaco presentando al Consiglio Comunale una lettera del Presidente della CPT SPA in merito alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni, da cui dà lettura.

Intervengono, poi, i consiglieri di minoranza Franchi ed Ostoni, insieme ad altri consiglieri di maggioranza, esprimendo perplessità sul contenuto della lettera, ed in particolare in merito all'utile netto rappresentato, a fronte della continua diminuzione dei servizi sul territorio.

Tuttavia, in considerazione anche della soppressione della linea Via Lugano necessaria agli studenti che si recano a scuola a Como e dell'insufficienza dei servizi sul territorio, sia in ambito scolastico che turistico, sarebbe comunque importante poter acquisire una maggior gestione nell'ambito della programmazione futura dei trasporti a vantaggio del territorio, come sembrerebbe possibile attraverso il nuovo assetto societario prospettato.

Pertanto si concorda sulla necessità di un esame ed approfondimento dello stato patrimoniale della società al fine di verificare tale discrepanza.

Quindi si decide di non procedere alla razionalizzazione della società CPT, procedendo, invece, per le altre società.

Si passa poi all'esame del testo deliberativo.

Considerato:

-quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

-che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

-che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

1)esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

2) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato:

- che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., come integrato e modificato dal decreto correttivo, entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

-che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1,2 e 3, T.U.S.P., non soddisfano sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 1 e 2 del T.U.S.P.

2) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

Considerato:

- che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

-che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni - in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato che la Società Consorzio Pubblici Trasporti Spa rientra nella fattispecie sopra richiamata e pertanto deve essere oggetto di un piano di razionalizzazione;

Vista la nota protocollo n. 7124 in data 8/9/2017 con cui il Consorzio Pubblico Trasporti Spa comunica di aver attivato un percorso di fusione con la Società Spt Holding Spa così da garantire l'adempimento previsto dall'art.20 del D.lgs 175/2016;

Valutato, in base a quanto sopra, opportuno consentire, per quanto di competenza, il progetto di fusione in corso in modo da poter adeguatamente ponderare, entro il 2018, quali siano gli strumenti ottimali al raggiungimento dell'interesse pubblico per una efficace, efficiente e controllata gestione del trasporto pubblico;

Dato atto che, in caso di riscontro non positivo, sia in termini di mancato adeguamento agli obblighi normativi, sia di mancata convenienza economica, del progetto di fusione, si procederà a all'alienazione della partecipazione societaria;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per controllare il percorso di fusione in atto;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del

Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Giunta Comunale nr. 41 del 02/04/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, comma 2, T.U.S.P.;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto che la Commissione Consiliare ha esaminato la pratica in data 26 settembre 2017;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio amministrativo ed finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

Presenti votanti: 9

Con voti favorevoli ed unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di richiamare la premessa parte narrativa a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di sospendere la razionalizzazione della Società Consorzio Pubblici Trasporti Spa, dando mandato agli organi competenti a verificare lo stato patrimoniale della società, come in premessa illustrato;
4. di prendere atto che a seguito della presente riorganizzazione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni, per le motivazioni illustrate nell'allegato Piano;

5. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

6. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

7. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo alla struttura contemplate nell'art.15 del D.lgs 175/2016, istituita nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;

8. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

INDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti votanti: 9

Con voti favorevoli ed unanimi resi nei modi e forme di legge;

- valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, anche in forza di quanto disposto dall'art. 2 della Lg. 241/90;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ex art. 134, co. 4, D.Lgs. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Erculiani rag. Sergio

Il Segretario
F.to Ciraulo dott.ssa Maria

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Messo Comunale

Copia Conforme all'originale



Il Segretario
Ciraulo dott.ssa Maria

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Maria Ciraulo", written over the typed name of the secretary.



COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

Via Garibaldi, 66 – 22018 Porlezza (CO)

Tel. 0344/61105 – Fax. 0344/61733

www.comune.porlezza.co.it

porlezza@pec.it

Tel. 0344/61105 int. 5.

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

(Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 s.m.i.)

Introduzione generale

Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un *“processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette;*

Lo scopo del processo di razionalizzazione è di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”;*

Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il *“processo di razionalizzazione”:*

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratore fosse superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento.

L'8 settembre 2016, in Gazzetta Ufficiale n. 210, è stato pubblicato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante **“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”**.

In conformità ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti dalla legge delega, n. 124/2015, il provvedimento in esame attua un coordinamento tra le diverse e numerose disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia di società a partecipazione pubblica.

In particolare, il decreto interviene risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 18 della citata legge n. 124/2015, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- L'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi (art.11);
- la definizione delle responsabilità (art.12);
- la definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie delle società partecipate (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa, e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e, ove ricorrano i presupposti, sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art.14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società in *house* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art.17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art.18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (art.19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, stabiliti dal D.Lgs.n.33/2013 (art.2);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle amministrazioni locali (art.21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art.20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Piano operativo di razionalizzazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Vista deliberazione della Giunta Comunale nr. 41 del 02/04/2015 con la quale si pendeva atto della relazione del Sindaco in merito al piano di razionalizzazione delle società partecipate.

L'art. 24 del d.lgs. 175/2016 prevede che ciascuna pubblica amministrazione effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del decreto, ossia 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate, in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2.

Pertanto le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni sono:

1. vincolo di scopo istituzionale previsto dall'art. 4. Riprendendo quanto già sancito dall'art. 3 comma 27 della legge n. 244/2007, (finanziaria 2008) la disposizione dispone che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali. Fermo restando quanto detto, il comma 2, prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per le sotto elencate attività:

a. produzione di un SIG, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi;

b. progettazione e realizzazione di un'opera in base ad un accordo di programma fra PP.AA. e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati (art. 193 del d.lgs. n. 50/2016, c.d. nuovo codice appalti);

c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un SIG mediante la costituzione di società mista, avente ad oggetto esclusivo l'attività inerente l'appalto o la concessione, con imprenditore privato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica a c.d. doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione), avente quota di partecipazione non inferiore al 30% del capitale;

d. autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o enti pubblici partecipanti;

e. servizi di committenza, incluse quelle ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, c.1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016).

2. Oneri di motivazione analitica previsti dall'art. 5, comma 1 e 2. La norma prevede che la delibera inerente la costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche mista, ovvero inerente l'acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in società già costituite, deve essere motivata sia rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali ed alle attività ammesse (succitato articolo 4 del decreto) sia rispetto alle ragioni e finalità che giustificano la scelta. La motivazione deve essere fornita anche rispetto alla convenienza economica ed alla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, anche rispetto agli aiuti di Stato. Tale delibera è sottoposta a forme di consultazione pubblica, (c. 2) ed è inviata, per fini conoscitivi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed all'Antitrust, (c. 3) che può esercitare i propri poteri di legge.

3. Insussistenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, ovvero:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Entro il 30 settembre 2017 (c. 1) ogni amministrazione pubblica adotta una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del decreto) – da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal decreto - indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi di quanto su indicato. L'alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione.

Tale provvedimento ricognitivo (c. 2) costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Nel caso in cui l'atto ricognitivo (c. 5) non fosse adottato ovvero non si procedesse con l'alienazione delle partecipazioni sociali entro il succitato termine, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, seguendo, non solo per le società per azioni ma anche per le s.r.l., il procedimento di cui all'articolo 2437-*quater* del codice civile.

Il Comune di Porlezza con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 23.04.2015 ha approvato, ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge 190/2014, il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipate.

Il comune di Porlezza partecipa al capitale delle seguenti società che fanno parte del presente piano:

- 1. Società "Como Acqua s.r.l." con una quota del 0,877%;**
- 2. Società "Acqua servizi idrici integrati srl" con una quota del 8,66%;**
- 3. Società "Consorzio Pubblici Trasporti Spa" con una quota del 0,788%;**

Per mera completezza di esposizione occorre rilevare che il Comune:

-faceva parte della Agensal Scarl unitamente alla ex Comunità Montana Alpi Lepontine (che ne possedeva il 79,06%) e ad altri 11 comuni, con una partecipazione di 200 €. Tale società è già in liquidazione e non comporta nessun onere per l'Ente.

-ha aderito con versamento di 100 € al GAL dei due laghi costituito il 17 ottobre del 2002 sotto forma di SCARL , la società non ha scopo di lucro e ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico sociale e culturale del territorio di riferimento promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale dell'artigianato del terziario del turismo secondo i principi di sviluppo sostenibile. Non vi sono oneri per l'Ente.

-fa parte della Comunità Montana "Valli del Lario e del Ceresio, del Consorzio BIM (Bacino Imbrifero Montano del Ticino) e dell'Azienda speciale Consortile "Centro Lario e Valli" per la gestione dei servizi socio assistenziali.

Aggiornamento piano operativo di razionalizzazione

1. Società Como Acqua Srl

La Società Como Acqua Srl è di recente costituzione, infatti l'atto costitutivo è stato firmato il 28 aprile 2014.

La Società è stata costituita in base alle normative nazionali e regionali per la gestione del servizio idrico integrato.

A seguito del referendum abrogativo dell'art. 23 della legge 133/2008 e della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4 della legge 148/2011, a opera della sentenza della Corte Costituzionale n.199 del 17.09.2012, la gestione del servizio idrico integrato, quale servizio pubblico locale di rilevanza economica – in mancanza di una norma interna regolatrice della materia - risulta interamente disciplinata dalle norme comunitarie che ne consentono l'affidamento secondo tre diverse modalità alternative:

- mediante il ricorso a procedure di evidenza pubblica nel rispetto delle regole di concorrenza previste dal Trattato UE;
- mediante la costituzione di una società in house caratterizzata dagli indicatori del cosiddetto controllo analogo;
- mediante l'affidamento a società mista pubblico- privato con socio privato scelto mediante gara (cosiddetta gara a doppio oggetto).

Con deliberazione n. 36 del 2012 il Consiglio Provinciale ha individuato, quale soluzione adeguata e opportuna alla realtà territoriale ed economica della Provincia di Como, la costituzione di una società interamente pubblica, partecipata dai Comuni e caratterizzata da tutti gli elementi del controllo analogo, cui affidare *in house* il servizio idrico integrato.

La suddetta società è deputata dalle precitate normative nazionali e regionali, nonché dalle preve deliberazioni della Provincia di Como e della Conferenza dei Comuni, allo svolgimento di servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, in quanto tra queste sono da ricomprendere le società che erogano servizi pubblici locali, svolgenti un servizio di interesse generale, ai sensi della normativa comunitaria.

La Società Como Acqua srl è stata costituita per la gestione del servizio idrico integrato nel territorio dell'ATO della Provincia di Como, secondo i criteri richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per l'integrazione dei presupposti per l'affidamento "*in house*", specie quanto a totalitaria partecipazione pubblica, controllo analogo ex ante, contestuale ed ex post, nonché prevalenza dell'attività a favore degli enti pubblici affidanti.

Lo Statuto della società valorizza poteri di proposta, impulso, gestione e controllo in capo agli enti locali soci, prevede competenze dell'assemblea sociale ulteriori e potenziali rispetto alla normativa codicistica, anche attraverso la riserva a tale organo dell'approvazione degli atti di pianificazione e programmazione industriali, gestionali ed economico – finanziari. Le quote sono esclusivamente possedute da enti pubblici appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como e sono incedibili a privati. All'affidamento del servizio darà corso la Provincia di Como secondo i canoni normativi dell'*in house*, anche in quanto partecipe della società, secondo le indicazioni regionali.

La società d'ambito si occupa pertanto della gestione del servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni dell'ambito di Como (acquedotto, fognatura e depurazione), così come disciplinato dal D.Lgs. 152/2006.

Quindi, oltre che rispondere a un preciso obbligo dettato dalla normativa in materia di gestione del Servizio idrico integrato, con il mantenimento della società in parola si intende conseguire la gestione, priva di fini di lucro, secondo una logica di efficienza ed efficacia, industriale e strategica di un servizio collettivo di importanza cruciale in termini economici, politici e sociali, con messa a frutto delle sinergie derivanti dalla gestione di un'ampia base di utenti, in termini sia di costi di gestione, sia di erogazione di un più integrato pacchetto di servizi.

In tale Società inoltre è stato pertanto previsto che confluiranno con operazioni di fusione/incorporazione le varie gestioni attualmente in essere nella provincia di Como. In particolare per il Comune di Porlezza tutta la gestione del servizio idrico integrato è affidata alla Società "Acqua servizi idrici integrati Srl" che pertanto verrà incorporata dalla Como Acqua s.r.l..

Al 31.12.2015, a seguito dell'aumento di capitale effettuato per l'adesione di altri Comuni della Provincia di Como alla suddetta Società gli Enti partecipanti sono:

QUOTA CAPITALE SOCIALE	Percentuale	Socio Como Acqua Srl
87,19	0,260%	Provincia di Como
391,84	1,171%	Comune di Albavilla
263,00	0,786%	Comune di Albese con Cassano
167,77	0,501%	Comune di Albiolo
73,90	0,221%	Comune di Alserio
312,85	0,935%	Comune di Alzate Brianza
110,42	0,330%	Comune di Anzano del Parco
481,18	1,438%	Comune di Appiano Gentile
41,54	0,124%	Comune di Argegno
314,59	0,940%	Comune di Arosio
226,42	0,676%	Comune di Asso
36,95	0,110%	Comune di Barni
237,58	0,710%	Comune di Bellagio
21,27	0,064%	Comune di Bene Lario
165,85	0,496%	Comune di Beregazzo con Figliaro
293,69	0,877%	Comune di Binago
93,62	0,280%	Comune di Bizzarone
17,42	0,052%	Comune di Blessagno
74,03	0,221%	Comune di Blevio
391,41	1,169%	Comune di Bregnano
127,47	0,381%	Comune di Brenna
24,49	0,073%	Comune di Brienno
109,37	0,327%	Comune di Brunate
243,78	0,728%	Comune di Bulgarograsso
461,90	1,380%	Comune di Cabiате
483,22	1,444%	Comune di Cadorago
28,02	0,084%	Comune di Caglio
126,91	0,379%	Comune di Cagno
2.433,86	7,272%	Comune di Cantù
318,31	0,951%	Comune di Canzo
172,33	0,515%	Comune di Capiago Intimiano
74,46	0,222%	Comune di Carate Urio
272,18	0,813%	Comune di Carimate
386,20	1,154%	Comune di Carugo
26,97	0,081%	Comune di Casasco d'Intelvi
107,88	0,322%	Comune di Caslino d'Erba
309,52	0,925%	Comune di Casnate con Bernate
198,77	0,594%	Comune di Cassina Rizzardi
79,30	0,237%	Comune di Castelmarte
56,30	0,168%	Comune di Castelnuovo Bozzente
68,51	0,205%	Comune di Castiglione d'Intelvi
181,97	0,544%	Comune di Cavallasca
14,94	0,045%	Comune di Cavargna

32,92	0,098%	Comune di Cerano d'Intelvi
563,70	1,684%	Comune di Cermenate
421,72	1,260%	Comune di Cernobbio
131,69	0,393%	Comune di Cirimido
32,67	0,098%	Comune di Claino con Osteno
31,62	0,094%	Comune di Colonno
330,34	0,987%	Comune di Colverde
5.172,17	15,453%	Comune di Como
44,52	0,133%	Comune di Crema
212,10	0,634%	Comune di Cucciago
35,96	0,107%	Comune di Dizzasco
91,64	0,274%	Comune di Domaso
213,53	0,638%	Comune di Dongo
16,93	0,051%	Comune di Dosso del Liro
1.025,85	3,065%	Comune di Erba
170,81	0,510%	Comune di Eupilio
76,76	0,229%	Comune di Faggeto Lario
274,97	0,822%	Comune di Faloppio
195,24	0,583%	Comune di Fenegrò
326,06	0,974%	Comune di Figino Serenza
604,81	1,807%	Comune di Fino Mornasco
62,68	0,187%	Comune di Gera Lario
178,81	0,534%	Comune di Grandate
80,97	0,242%	Comune di Grandola ed Uniti
260,90	0,779%	Comune di Gravedona ed Uniti
356,87	1,066%	Comune di Guanzate
561,97	1,679%	Comune di Inverigo
57,23	0,171%	Comune di Laglio
32,24	0,096%	Comune di Laino
153,76	0,459%	Comune di Lambrugo
89,16	0,266%	Comune di Lanzo d'Intelvi
29,08	0,087%	Comune di Lasnigo
126,42	0,378%	Comune di Lezzeno
241,30	0,721%	Comune di Limido Comasco
361,09	1,079%	Comune di Lipomo
579,27	1,731%	Comune di Lomazzo
111,72	0,334%	Comune di Longone al Segrino
168,64	0,504%	Comune di Luisago
334,18	0,998%	Comune di Lurago d'Erba
612,25	1,829%	Comune di Lurate Caccivio
40,80	0,122%	Comune di Magreglio
1.467,35	4,384%	Comune di Mariano Comense
208,69	0,624%	Comune di Maslianico
197,22	0,589%	Comune di Menaggio
258,85	0,773%	Comune di Merone
141,86	0,424%	Comune di Monguzzo

300,95	0,899%	Comune di Montano Lucino
163,06	0,487%	Comune di Montorfano
63,49	0,190%	Comune di Musso
181,10	0,541%	Comune di Novedrate
707,73	2,114%	Comune di Olgiate Comasco
142,17	0,425%	Comune di Oltrona di San Mamette
170,25	0,509%	Comune di Orsenigo
63,43	0,190%	Comune di Pianello del Lario
16,18	0,048%	Comune di Pigra
23,16	0,069%	Comune di Pognana Lario
273,11	0,816%	Comune di Ponte Lambro
293,38	0,877%	Comune di Porlezza
55,86	0,167%	Comune di Proserpio
26,72	0,080%	Comune di Ramponio Verna
19,10	0,057%	Comune di Rezzago
38,69	0,116%	Comune di Rodero
106,32	0,318%	Comune di Ronago
477,59	1,427%	Comune di Rovellasca
379,32	1,133%	Comune di Rovello Porro
37,51	0,112%	Comune di Sala Comacina
109,37	0,327%	Comune di San Fedele Intelvi
107,88	0,322%	Comune di San Siro
53,57	0,160%	Comune di Schignano
195,44	0,584%	Comune di Senna Comasco
157,67	0,471%	Comune di Solbiate
39,37	0,118%	Comune di Sormano
38,75	0,116%	Comune di Stazzona
355,88	1,063%	Comune di Tavernerio
74,09	0,221%	Comune di Torno
315,46	0,942%	Comune di Tremezzina
283,53	0,847%	Comune di Uggiate Trevano
164,11	0,490%	Comune di Valbrona
165,91	0,496%	Comune di Valmorea
98,64	0,295%	Comune di Valsolda
8,28	0,025%	Comune di Veleso
180,17	0,538%	Comune di Veniano
250,73	0,749%	Comune di Vertemate con Minoprio
491,48	1,468%	Comune di Villa Guardia
12,71	0,038%	Comune di Zelbio
33.470,66	100,000%	
Capitale Sociale		

Il Comune ha aderito alla società con deliberazione del consiglio comunale n. 37 in data 29.11.2014.

La quota di partecipazione si è ridotta a fronte dell'entrata di altri Comuni, ad oggi la percentuale di possesso del Comune corrisponde allo 0,877%.

Numero degli amministratori: 3
 Numero di direttori / dirigenti: 1
 Numero di dipendenti: 0
 Data termine della società: 31.12.2050

Stato Patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015	31-12-2014
31-12-2015			
Stato			
Attivo			
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali			
Valore lordo		7.243	6.893
Ammortamenti		1.449	
Totale immobilizzazioni immateriali	4.343	5.794	6.893
Totale immobilizzazioni (B)	4.955	5.794	6.893
C) Attivo circolante			
II - Crediti			
esigibili entro l'esercizio successivo	1.642.794	84648	1.299
Totale crediti	1.649.348	94.867	1.299
IV - Disponibilità liquide			
Totale disponibilità liquide	402.133	56.647	50.270
Totale attivo circolante (C)	2.051.481	151.514	51.569
D) Ratei e risconti			
Totale ratei e risconti (D)	4.542	4.490	-
Totale attivo	2060978	161.798	58.462
Passivo			
A) Patrimonio netto			
I - Capitale	33.471	33.471	29098
VII - Altre riserve, distintamente indicate			
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	7.001	399	-
Varie altre riserve	33.815	33.469	-
Totale altre riserve	40.816	33.868	29.098
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		(727)	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio			
Utile (perdita) dell'esercizio	1.146.945	6.883	(727)
Utile (perdita) residua		6.883	(727)
Totale patrimonio netto	1.221.232	73.495	57.469
D) Debiti			
esigibili entro l'esercizio successivo	839.746	88.303	993
Totale debiti	839.746	88.303	993
Totale passivo	2.060.978	161.798	58.462

Conto Economico

Conto			
A) Valore della produzione:			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.753.265	81.451	-
5) altri ricavi e proventi			
altri	17.187	1.945	-
Totale altri ricavi e proventi	17.187	1.945	-
Totale valore della produzione	1.770.252	83.396	-
B) Costi della produzione:			
7) per servizi	85.155	56.436	149
10) ammortamenti e svalutazioni:			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.783	1.449	-

14) oneri diversi di gestione	1988	13.517	597
Totale costi della produzione	94.926	71.402	746
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.675.326	11.994	(746)
C) Proventi e oneri finanziari:			
16) altri proventi finanziari:			
d) proventi diversi dai precedenti altri	148	144	31
Totale proventi diversi dai precedenti	148	144	-
Totale altri proventi finanziari	148	144	31
17) interessi e altri oneri finanziari altri	3		12
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	145	144	19
E) Proventi e oneri straordinari:			
21) oneri altri		(1)	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	1.675.471	12.137	(727)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
imposte correnti	528526	15.473	-
imposte anticipate		(10.219)	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	528526	5.254	-
23) Utile (perdita) dell'esercizio	1.146.945	6.883	(727)

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione e condividere il progetto di fusione in atto.

2. Società Acqua Servizi Idrici Integrati Srl

La Società Acqua servizi idrici integrati Srl è una società partecipata interamente da enti locali in cui il Comune di Porlezza detiene una quota pari al 8,66%.

Il Comune ha aderito alla società con deliberazione del consiglio comunale n. 47 in data 21/12/2007. La quota di capitale in sede di adesione ammonta ad € 4.443,00. La Società Acqua Servizi Idrici Integrati Srl è società strumentale degli enti territoriali proprietari.

Ha per oggetto sociale la gestione del servizio idrico integrato, inteso come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi domestici, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. La gestione del servizio idrico integrato è soggetto al rispetto delle linee di indirizzo e delle prescrizioni dell'Autorità d'Ambito. La società potrà inoltre intraprendere ogni altra operazione, servizio e attività, comunque rivolti alla collettività, nel rispetto degli indirizzi espressi dagli enti soci anche di commercializzazione, attinenti o connesse a quelle sopra specificate, ivi compreso lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici.

E' stata costituita con lo scopo di attendere alle disposizioni normative e regolamentari impartite dallo Stato, dalla Regione e dell'ATO. I comuni partecipanti sono: Bellagio, Bene Lario Blessagno Carate Urio, Carlazzo, Casasco d'Intelvi, Castiglione d'Intelvi, Cerano d'Intelvi, Crema, Dizzasco, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Grandola ed Uniti, Gravedona ed Uniti, Menaggio, Musso, Pianello del Lario, Pigra, Plesio, Porlezza, Sala Comacina, San Fedele Intelvi, San Siro, Schignano, Stazzona, Valsolda, Vercana, Tremezzina, Unione dei Comuni Lario e Monti;

La Società in esame, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali nel campo del servizio idrico integrato: oggi

rappresenta un patrimonio sociale ed economico con collaudate capacità e competenze tecnico-gestionali configurandosi come soggetto gestore della risorsa idrica nel suo complesso dal punto di vista tecnico, industriale ed amministrativo.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella società. La partecipazione alla società in parola verrà coordinata con la partecipazione alla società di gestione d'ambito con le procedure e le forme ritenute più opportune.

Nel corso del 2016 non sono state avviate procedure di liquidazione, cessione o fusione della società.

In data 29/06/2017 è stato sottoscritto il progetto di fusione per incorporazione nella società Como Acqua Srl.

Numero degli amministratori: 1

Numero di direttori/dirigenti: 1 tempo pieno e indeterminato

Numero di dipendenti assunti al 31.12.2016: numero 6

Data termina della Società: 31.12.2050

DATI BILANCIO	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Patrimonio netto			
<i>Capitale</i>	49.279	49.279	49.279
<i>Riserva legale</i>	2.820	2.805	1.860
<i>Altre riserve, distintamente indicate</i>			
Varie altre riserve	2	1	1
Totale altre riserve	2	1	1
<i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>			
<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>			
Utile (perdita) dell'esercizio.	279	307	5.987
Utile (perdita) residua	279	307	5.987
Totale patrimonio netto	112.418	111.831	111.831

3. Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A.

Il Consorzio Pubblici Trasporti, ente pubblico economico è stato trasformato ai sensi della L. 8.6.1990 n.142. e poi dall'1.1.2001 in Società per Azioni ai sensi del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267.

La Società Consorzio Trasporti Pubblici SpA è di proprietà del Comune di Porlezza per lo 0,788% del capitale sociale.

La Società Consorzio Trasporti Pubblici SpA Srl è società multi partecipata alla quale partecipano i 115 comuni seguenti: Albavilla, Albese con Cassano, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Appiano Gentile, Argegno, Arosio, Bellagio, Bene Lario, Bizzarone, Blessagno, Blevio, Bregnano, Brenna, Brienno, Brunate, Bulgarograsso, Cantù, Capiago Intimiano, Carate Urio, Carimate, Carlazzo, Carugo, Casasco d'Intelvi, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castiglione d'Intelvi, Cavallasca, Cavargna, Cerano d'Intelvi, Cermenate, Cernobbio, Cirimido, Claino con Osteno, Colonno, Corrido, Crema, Cucciago, Cusino, Dizzasco, Domaso, Dongo, Dosso del Lario, Drezzo, Erba, Faggeto Lario, Faloppio, Fenegrò, Figino Serenza, Fino Mornasco, Gera Lario, Gironico, Grandola ed Uniti, Griante, Guanzate, Inverigo, Laglio, Lambrugo, Lanzo Intelvi, Lenno, Lezzeno,

Mariano Comense, Menaggio, Mezzegra, Moltrasio, Montano Lucino, Montorfano, Mozzate, Musso, Nesso, Novedrate, Oltrona San Mamette, Orsenigo, Ossuccio, Parè, Peglio, Pello Intelvi, Pianello Lario, Pigra, Plesio, Pognana, Ponna, Porlezza, Pusiano, Ramponio Verna, Rodero, Ronago, Sala Comacina, San Bartolomeo, San Fedele Intelvi, San Fermo della Battaglia, San Nazzaro, S. Siro, Schignano, Senna Comasco, Sorico, Porlezza, Tavernerio, Torno, Tremezzo, Uggiate Trevano, Valmorea, Val Rezzo, Valsolda, Veleso, Veniano, Vertemate con Minoprio, Villaguardia, Zelbio.

La Società ha per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di servizi pubblici di trasporto, di qualunque specie, al fine di promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali interessate.

La Società Consorzio Trasporti Pubblici SpA, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di un servizio pubblico locale.

La Società Consorzio Trasporti Pubblici SpA partecipa per una quota del 28,56% alla SPT Holding s.p.a. che pertanto risulta una partecipata indiretta del Comune di Porlezza per una quota proporzionale.

In data 13.3.2015 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato all'unanimità la definizione di un percorso finalizzato alla messa in liquidazione della Società attraverso l'attuazione di operazioni straordinarie societarie. Tale indicazione è stata respinta dall'assemblea dei soci. In data 15/12/2016 l'assemblea ordinaria della società ha deliberato il seguente atto di indirizzo amministrativo al C.d.A.: promuovere la fusione tra C.P.T. S.P.A. e S.P.T Holding S.p.A. con preferenza per la modalità di fusione diretta in cui C.P.T. S.P.A. incorpora la partecipata S.P.T. Holding S.P.A.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 3

Numero di direttori/dirigenti: 0

Numero di dipendenti assunti al 31.12.2016: numero 0

Principali dati economici (tutti i dati di bilancio sono reperibili nel sito internet www.cptcomo.it):

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
<i>Valore della Produzione</i>	410.432	407.173	396.957
<i>Margine Operativo Lordo</i>	(150.066)	(145.774)	(179.910)
Risultato prima delle Imposte	(45.608)	(29095)	(74.772)
PRINCIPALE DATI PATRIMONIALI			
Totale attivo	15.297.001	15.464.575	15.679.799
Totale passivo	15.297.001	15.464.575	15.679.799

Conclusioni

1. Società Acqua Servizi Idrici Integrati Srl e Società Como Acqua Srl

Alla luce delle considerazioni riportate nella presente relazione, il Comune condivide il percorso avviato con il progetto di fusione per incorporazione di Acqua Servizi Idrici Integrati Srl in Como Acqua Srl finalizzato all'implementazione dell'unico progetto di riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Como come previsto dalla Legge.

2. Consorzio Pubblici Trasporti Spa

Il Consiglio di Amministrazione su mandato dell'Assemblea dei Soci della Società ha intrapreso un percorso di razionalizzazione, diretto alla fusione, da realizzarsi entro la fine dell'anno 2018, cui C.P.T. S.P.A. incorpora la partecipata S.P.T. Holding S.P.A..